

# ANCI Risponde sul possibile utilizzo delle graduatorie concorsuali degli altri enti

## DOMANDA:

Esiste un **criterio** per **individuare l'ente** con cui stipulare l'**accordo** postumo per l'**utilizzo** della **graduatoria** per **assunzione** a tempo **indeterminato** (es. stessa provincia 7 comuni confinanti eccetera)?

Il **regolamento** dell'ente richiedente **nulla dispone in merito** ovvero non specifica se devono essere o meno limitrofi. Abbiamo richiesto agli enti confinanti che stanno svolgendo o hanno svolto concorsi di categoria e profilo corrispondente all'assunzione da effettuare, in base alle nostre conoscenze (ad oggi non abbiamo avuto risposta). L'Ente ha un accordo già stipulato, ma la graduatoria è esaurita. Un idoneo di un concorso (che in passato ha lavorato a tempo determinato presso di noi) ha segnalato il Comune in cui è validamente collocato in graduatoria, si tratta però di un ente non limitrofo, di altra provincia. Attingendo alla stessa, laddove il Comune addivenga all'accordo, violiamo regole di trasparenza ed imparzialità? Potrebbe essere illegittima l'assunzione con la finalità dell'amministrazione, che è coprire il posto nel più breve periodo?

## RISPOSTA:

In riscontro al quesito proposto è necessario premettere quanto segue. Il DL 90/2014 (art. 3 c. 5ter) ha esteso anche agli enti locali la regola valida per lo stato secondo cui prima di avviare la procedura concorsuale è necessario esaurire le proprie graduatorie (idonei), salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4 c. 3 L. 125/2013). Nel caso in cui non disponga di proprie graduatorie valide, l'ente può anche utilizzare le graduatorie di altri enti (artt. 14 c. 4 bis DL 95/2012 e 3 c. 61 L. 350/2003) purché: – abbia previsto tale modalità assunzionale nel proprio regolamento di organizzazione; – stipuli una convenzione (anche mediante semplice scambio di lettere) con l'amministrazione titolare della graduatoria (art. 3 c. 61 L. 350/2003). Al termine di un lungo dibattito sul tema, secondo l'orientamento più recente l'accordo può anche essere successivo all'approvazione della graduatoria (C. Conti Umbria 124/2013), anche se per il Ministero dell'Interno resta comunque preferibile che esso intervenga prima della formale approvazione della graduatoria (parere n. 15700 5A3 0004435).

La questione su cui verte la querelle di cui si è fatto cenno relativa al momento della stipula della convenzione, attiene alla necessità che nell'utilizzo di graduatorie altrui non venga pregiudicata l'imparzialità dell'azione amministrativa, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente, così da evitare azioni arbitrarie ed illegittime.

Venendo alla concreta questione posta nel quesito, questa stessa esigenza di imparzialità impone all'ente di predeterminare i criteri di scelta anche nel caso, ed anzi soprattutto nel caso, in cui si provveda a stipulare la convenzione successivamente all'approvazione della graduatoria, come nel caso prospettato essendo esaurita la graduatoria dell'ente già convenzionato. In tal senso la costante giurisprudenza che, appunto, considera presupposto fondamentale, per evitare scelte discrezionali che potrebbero invalidare la procedura, la predeterminazione dei parametri di utilizzo delle graduatorie nel regolamento di organizzazione, specialmente con riguardo ai criteri di individuazione degli enti da interpellare (numero e ordine). La prassi e la giurisprudenza, invece, non stabiliscono particolari vincoli in ordine ai criteri di scelta che il comune può adottare per individuare concretamente l'ente con cui convenzionarsi.

In sintesi, per quanto detto, con il proprio regolamento il comune dovrà prevedere l'utilizzo delle graduatorie di altri enti tra le modalità assunzionali e fissare i criteri di scelta della P.A con cui accordarsi, rispettando in tale ambito il solo principio dell'imparzialità del proprio agire e, dunque, senza ulteriori limitazioni sui concreti criteri da usare. Potrà così autonomamente decidere se prevedere come

requisito prioritario, ad esempio, la distanza tra gli enti ovvero l'analogia di dimensioni, le caratteristiche geografiche o di funzionamento simili; se, ancora, limitare la scelta al solo ambito della propria provincia/regione o ampliare i confini all'intero territorio nazionale e, per altro verso, se interpellare solo enti del proprio comparto o anche enti pubblici che applicano contratti differenti. Sotto quest'ultimo aspetto, resta da evidenziare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che elemento necessario ai fini dello scorrimento della graduatoria di altri enti è che vi sia omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo a profilo, categoria professionale e regime giuridico (ad es part time – tempo pieno) (C. Conti e Ministero Interni citati, Tar Veneto 864/2011). A tal fine è pertanto necessario confrontare con attenzione la declaratoria del profilo della graduatoria con quello che si ricerca in quanto nei singoli enti possono essere diversi. Infine, per completezza, si ritiene utile ricordare che anche nel caso di scorrimento delle graduatorie di altri enti si ritiene necessario la preventiva attivazione delle mobilità volontaria e di quella prevista dall'art. 34 bis Dlgs 165/01 (F.P. parere 215/2005; circolari 4/2008 e 11786/ 2011).